



COMUNE DI OULX

(CITTA' METROPOLITANA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

OGGETTO: *Determinazione aliquote e detrazioni componente IMU anno 2020 - (conferma delle aliquote 2019).*

L'anno **duemilaventis addi trenta del mese di giugno** alle ore **20.30** nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA A PORTE CHIUSE** in riferimento alle norme vigenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

All'inizio della discussione del presente punto sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	DE MARCHIS Paolo	Presidente	X	
2.	TERZOLO Andrea	Sindaco	X	
3.	ALLEMAND Alain	Consigliere	X	
4.	DANNE Ivana	Consigliere	X	
5.	PETRILLI Virgilio	Consigliere	X	
6.	TIBERI Irene	Consigliere	X	
7.	GUIGUET Maicol	Consigliere	X	
8.	ARLAUD Luca	Consigliere	X	
9.	DONINI Mauro	Consigliere	X	
10.	CASSI Mauro	Consigliere		X
11.	GRECO Giuseppe	Consigliere	X	
12.	PEROZZO Marco	Consigliere	X	
13.	MULAS Patrizia	Consigliere	X	

Assiste il Segretario Comunale dr. JOANNAS Diego, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

CONSIDERATO CHE la legge di stabilità per l'anno 2019 ha consentito di innalzare il livello della pressione fiscale, poiché alle amministrazioni locali non è più impedito di aumentare aliquote a tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015. Lo stop agli aumenti già adottato nel 2016, 2017 e 2018 non viene più riproposto. Sarà possibile istituire nuovi tributi e ridurre le agevolazioni già concesse ai contribuenti. Viene confermato, poi, il potere di mantenere in vita la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, ma solo per i comuni che l'hanno istituita e confermata negli anni precedenti, applicando la stessa aliquota.

ALUTATO CHE con l'Imu 2020 i Comuni tornano a godere di un'ampia potestà regolamentare come previsto dalla legge n.160 del 27/12/2019 (legge di stabilità per l'anno 2020) e che la riforma torna ad ampliare il raggio d'azione dei regolamenti locali, ricalcando la disciplina già prevista per l'Ici. I Comuni infatti hanno tempo fino al 30 giugno 2020 per approvare le aliquote Imu e il regolamento (con il DL 18/2020 "Cura Italia il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020 ed il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 è stato rinviato al 30 giugno 2020 conseguendone l'automatico rinvio del termine per regolamento ed aliquote al 31 luglio 2020);

PRESA VISIONE della legge di stabilità per l'anno 2020 - Legge 27.12.2019 n.160 ;

ATTESO CHE il comma 750 della Legge 160/2019 prevede , in sostituzione della precedente normativa esentativa , che per categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" sia possibile in luogo della precedente esenzione azzerare l'aliquota ed intendendo questo ente provvedervi con il presente atto;

DATO PERO' ATTO CHE In base alla legge di Bilancio 2020, la limitazione della potestà dei Comuni di diversificare le aliquote dell'IMU decorre dal 2021. Pertanto, solo da tale anno - e in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto del con cui il MEF individuerà le fattispecie con riferimento alle quali tale potestà potrà esercitarsi - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante. Lo ha precisato il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020.

DATO ATTO INOLTRE CHE il comma 756 introduce, a decorrere dall'anno 2021, una limitazione alla potestà del comune di diversificare le aliquote dell'IMU, stabilendo che tale potestà può esercitarsi esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, per la cui individuazione lo stesso comma 756 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione.

Dal combinato disposto dei commi 756 e 757, emerge che il prospetto delle aliquote dovrà necessariamente tener conto delle fattispecie per le quali è consentita la diversificazione, così come individuate dal decreto del MEF, richiamato dal comma 757 quale atto necessario per consentire ai comuni, in fase di redazione del prospetto, di selezionare le fattispecie di interesse, nonché quale provvedimento cui è demandata la definizione delle modalità di elaborazione e successiva trasmissione del prospetto stesso al Dipartimento delle Finanze.

ATTESO quindi che se la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto MEF decorre dal 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.

La disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto del MEF.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO INFINE CHE La circolare n. 1/2020 del Dipartimento delle politiche fiscali del Mef pone la nuova Imu in linea di continuità con quella vigente sino al 2019, per cui i comuni possono conservare i regolamenti precedenti senza dover adottare nuove delibere.

La circolare n. 1/2020, diramata il 18 marzo 2020 dal Dipartimento delle politiche fiscali del Mef sulla riforma della [Legge di bilancio 2020](#), chiarisce che il primo acconto Imu di giugno può essere versato sia con il criterio storico sia con quello previsionale e, in quest'ultimo caso, il contribuente è libero di utilizzare le aliquote 2019 o, se conosciute, quelle dell'anno in corso. I comuni non sono quindi obbligati ad adottare un nuovo regolamento o a designare un nuovo responsabile del tributo, se intendono confermare l'assetto precedente. Se il comune non delibera alcuna aliquota nel 2020, si applicano le aliquote vigenti nel 2019. In materia di beni in leasing, inoltre, il fatto che nella riforma non sia stata confermata la disposizione della Tasi, comporta che, ai fini del ripristino della soggettività passiva della società concedente, è irrilevante la riconsegna del bene.

Poichè, con riferimento alla prima rata di acconto, in scadenza al 16 giugno prossimo, nel co. 762 della [L. n. 160/2019](#) è stabilito che si debba pagare la metà di quanto complessivamente versato nel 2019 per Imu e Tasi, il Dipartimento delle politiche fiscali del Mef, con approccio pragmatico, afferma che il contribuente è comunque libero di applicare sia il metodo storico, previsto dalla legge, sia il metodo previsionale, sulla falsariga del criterio disposto a regime dal co. 762. In quest'ultimo caso, si terrà conto della situazione possessoria verificatasi nel primo semestre del 2020, applicando le aliquote del 2019, con la libertà di applicare le aliquote deliberate nel 2020, se già pubblicate sul sito del Mef. Non è possibile, però, applicare un mix dei due sistemi per non pagare nulla. Infine, sugli immobili in leasing, il fatto che nella riforma sia stata confermata la previsione Imu e non quella Tasi, significa che il ripristino della soggettività passiva delle società di leasing è collegato alla mera risoluzione del contratto per

inadempimento, senza che occorra la riconsegna del bene.

DATO ULTERIORMENTE ATTO CHE per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto MEF relativo ai casi in cui il Comune potrà modificare l'aliquota ordinaria, la trasmissione della delibera IMU dovrà avvenire inserendo il testo della stessa sul portale del Ministero. I comuni hanno tempo fino al 14 ottobre per inviare la delibera con le aliquote IMU 2020, che saranno pubblicate entro il termine ultimo del 28 ottobre.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2019, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2020 ;

TENUTO CONTO che l'applicazione delle aliquote di seguito riportate, comporta un gettito stimato, per l'anno 2020 di poco superiore a quello dell'anno 2019 in invarianza di aliquote;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonche' il parere del revisore del conto previsto dal DL 174/2012;

Secondo il regolamento per le riprese audio-video delle sedute del C.C., la registrazione delle sedute costituisce documento informatico che integra il verbale della deliberazione, riportando l'intero dibattito;

ESPERITA votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	12
Astenuti	n.	=
Votanti	n.	12
Voti favorevoli	n.	12
Voti contrari	n.	=

Pertanto con il risultato che precede;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e si intendono integralmente richiamate :

2) di Determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2020 (confermando le aliquote 2019)

- ALIQUOTA 4,00 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti , e relative pertinenze)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" - somma IMU + TASI = 4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU del 6 per mille)

- ALIQUOTA 10 per mille
(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" con aliquota azzerata dal presente atto ai sensi comma 750 del L.160/2019)

- ALIQUOTA 10 per mille
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" - somma IMU + TASI = 9,6 per mille, inferiore ad aliquota massima IMU)

- 1) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
Esenti poiche' comune in zona montana Istat

- 2) *TERRENI AGRICOLI :Esenti poiche' comune classificati TOTALMENTE MONTANO di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);*

3) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020 (confermando le detrazioni 2019)

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2020;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale pubblicata sul portale del federalismo dando atto che la nuova delibera regolamentare non è invece obbligatoria, ma il regolamento comunale va approvato quando il Comune intenda disciplinare alcuni aspetti come dilazioni, rimborsi, valori di base per terreni edificabili, previsti dal comma 777 della legge 160/2019 che non intende approvare in questa sede;

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto MEF relativo ai casi in cui il Comune potrà modificare l'aliquota ordinaria, entro il 14 ottobre per inviare la delibera con le aliquote IMU 2020, che saranno pubblicate entro il termine ultimo del 28 ottobre;

7) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del t.u. 267/00, vengono espressi, dai responsabili dei servizi, i seguenti pareri:

a) UFFICIO FINANZIARIO

parere in merito alla regolarità tecnica

(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):

FAVOREVOLE

Oulx, 23.06.2020

Il Responsabile di Area
GROS Paolo
firmato digitalmente

Allegato alla deliberazione C.C. n. 16 del 30 GIUGNO 2020

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo successivo dal Presidente e dal Segretario, unitamente ai Responsabili d'Area che hanno sottoscritto i pareri sulla proposta originaria, per loro conferma. Verrà quindi pubblicato all'Albo Pretorio telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge.

IL PRESIDENTE
DE MARCHIS Paolo

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. JOANNAS Diego

firmato digitalmente